

Delibera n° 1334

Estratto del processo verbale della seduta del
27 agosto 2021

oggetto:

L 238/2016, ART 39, COMMA 3 E COMMA 4. DOC «PROSECCO» ATTINGIMENTO STRAORDINARIO CAMPAGNA VITIVINICOLA 2021/2022, ATTIVAZIONE DELLA MISURA DELLO STOCCAGGIO OBBLIGATORIO E DELLA GESTIONE DEI SUPERI.

Massimiliano FEDRIGA	Presidente	assente
Riccardo RICCARDI	Vice Presidente	presente
Sergio Emidio BINI	Assessore	presente
Sebastiano CALLARI	Assessore	presente
Tiziana GIBELLI	Assessore	presente
Graziano PIZZIMENTI	Assessore	presente
Pierpaolo ROBERTI	Assessore	presente
Alessia ROSOLEN	Assessore	presente
Fabio SCOCCIMARRO	Assessore	presente
Stefano ZANNIER	Assessore	presente
Barbara ZILLI	Assessore	presente

Gianni CORTIULA Segretario generale

In riferimento all'oggetto, la Giunta Regionale ha discusso e deliberato quanto segue:

RICHIAMATO il Regolamento (CE) n. 1308/2013, del 17 dicembre 2013, del Parlamento europeo e del Consiglio recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

VISTO il Regolamento (UE) n. 2019/33 del 17 ottobre 2018, della Commissione, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le restrizioni dell'uso, le modifiche del disciplinare di produzione, la cancellazione della protezione nonché l'etichettatura e la presentazione;

RICHIAMATA la legge 12 dicembre 2016, n. 238 (Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino) e in particolare l'articolo 39 che,

- al comma 3, prevede che le regioni, su proposta dei consorzi di tutela e sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative, disciplinino l'iscrizione dei vigneti nello schedario ai fini dell'idoneità alla rivendicazione delle relative DO o IG, per conseguire l'equilibrio di mercato;

- al comma 4, stabilisce che le regioni, al fine di migliorare o di stabilizzare il funzionamento del mercato dei vini, compresi le uve e i mosti da cui sono ottenuti, e per superare squilibri congiunturali, su proposta e in attuazione delle decisioni adottate dai consorzi di tutela e sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative e le organizzazioni professionali della regione, possono stabilire altri sistemi di regolamentazione della raccolta dell'uva e dello stoccaggio dei vini ottenuti in modo da permettere la gestione dei volumi di prodotto disponibili, compresa la destinazione degli esuberi di produzione di uva e della resa di trasformazione di uva in vino;

RICHIAMATI:

- il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 16 dicembre 2010 (Disposizioni applicative del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, relativo alla tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, per quanto concerne la disciplina dello schedario viticolo e della rivendicazione annuale delle produzioni);

- il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 17 luglio 2009 (Riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «Prosecco», riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Conegliano Valdobbiadene - Prosecco» e riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Colli Asolani - Prosecco» o «Asolo - Prosecco» per le rispettive sottozone e approvazione dei relativi disciplinari di produzione);

- il decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 22 giugno 2018 (Conferma dell'incarico al Consorzio di tutela della denominazione di origine controllata «Prosecco» a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi di cui all'articolo 41, comma 1 e 4, della legge 12 dicembre 2016, n. 238 per la DOC «Prosecco»);

- il decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 31 luglio 2020 (Modifiche ordinarie al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Prosecco»);

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta regionale n. 1117 del 17 luglio 2020 della Regione Friuli Venezia Giulia con cui, d'intesa con la Regione del Veneto, è stato adottato un provvedimento di sospensione dell'iscrizione dei vigneti di varietà Glera allo schedario viticolo ai fini dell'idoneità alla rivendicazione della DOC «Prosecco» per le campagne vitivinicole 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023;

VISTA la nota del 30 luglio 2021, n. 160/2021, protocollata al n. 56054 il 2 agosto 2021, con cui il Consorzio di tutela della DOC «Prosecco» ha chiesto alla Regione Friuli Venezia

Giulia e alla Regione del Veneto di adottare un provvedimento ai sensi dell'articolo 39, comma 3 e 4, della legge 238/2016, concernente:

- In via straordinaria, per la vendemmia 2021, l'attingimento ovvero l'iscrizione a DOC «Prosecco» di una quota di superficie idonea impiantata a Glera pari a 6250 ettari iscritta allo schedario viticolo e con attitudine produttiva bloccata in forza delle disposizioni regionali vigenti;
- Attivazione della misura dello stoccaggio delle produzioni (uve, mosti, vini) idonee alla rivendicazione della DOC «Prosecco» provenienti dalla vendemmia 2021;
- Introduzione di un vincolo di destinazione degli esuberi di produzione di cui al comma 6 dell'articolo 4 del disciplinare di produzione della DOC «Prosecco»;
- la fissazione della resa massima ammissibile di trasformazione dell'uva in vino rivendicabile alla DOC «Prosecco» al 75 per cento, senza ulteriore possibilità di generare eccedenze di cantina;

CONSIDERATO il Consorzio di tutela della DOC «Prosecco» ha proposto che lo stoccaggio sia modulato in misura proporzionale rispetto a quelle che sono le rese produttive dei vigneti;

ATTESO che l'istanza è corredata del verbale dell'assemblea consortile del 25 giugno 2021, della relazione tecnico economica, del verbale del Consiglio di Amministrazione del Consorzio del 27 luglio 2021 e dei pareri favorevoli resi dalle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative del sistema della DOC «Prosecco»;

CONSIDERATO che la relazione tecnico economica inerente la situazione attuale e potenziale della denominazione ha delineato un probabile squilibrio del prodotto certificabile proveniente dalla vendemmia 2021 rispetto al trend della domanda di DOC «Prosecco», provocato anche dagli eventi calamitosi che hanno colpito alcune aree della denominazione nel corso del 2021, nonché dall'emergenza sanitaria da Covid-19, elementi che sicuramente hanno influito sull'evoluzione del mercato della suddetta denominazione;

RITENUTO che le misure richieste siano finalizzate a stabilizzare i prezzi delle uve e dei vini della denominazione e che, come evidenziato anche dall'analisi dell'evoluzione della denominazione nelle ultime campagne di commercializzazione e dalle previsioni di mercato, la proposta formulata dal Consorzio sia coerente con il quadro normativo che disciplina la produzione dei vini a denominazione di origine, nonché in linea con l'attuale situazione congiunturale, al fine di conseguire l'equilibrio di mercato;

CONSIDERATO che l'iniziativa nelle intenzioni del proponente, pur essendo un intervento equilibratore limitato temporalmente alla vendemmia 2021, consente di sostenere il sistema vitivinicolo della denominazione DOC «Prosecco» con l'obiettivo di raggiungere una crescita dell'offerta certificata compatibile con le dinamiche della domanda, in funzione dell'evoluzione dei consumi;

CONSIDERATO che la possibilità di iscrizione nello schedario viticolo dell'idoneità alla DOC «Prosecco» dei vigneti realizzati con la varietà Glera, di seguito definita come "attingimento straordinario", viene disposta d'intesa con la Regione del Veneto, per la sola vendemmia 2021, per una quota di 6250 ettari all'interno del territorio della denominazione, al fine di conseguire l'obiettivo dell'equilibrio di mercato;

ATTESO che, stante la temporaneità ed esclusività dell'intervento limitato alla vendemmia 2021, eventuali analoghi provvedimenti per le campagne future potranno formare oggetto di specifica richiesta da parte dei soggetti interessati secondo le disposizioni del comma 3 dell'articolo 39 della legge n. 238/2016;

ATTESO che, nel merito della richiesta del Consorzio DOC «Prosecco», sono state concordate con la Regione del Veneto le modalità operative per la gestione congiunta della misura di attingimento straordinario;

SENTITE le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative e le organizzazioni professionali della Regione;

ATTESO che la Regione Veneto ha in corso di adozione analogo provvedimento;

RITENUTA accoglibile la richiesta del Consorzio di tutela della DOC «Prosecco» di attingimento straordinario a DOC «Prosecco», di attivazione della misura dello stoccaggio obbligatorio e della gestione dei superi;

SU PROPOSTA dell'Assessore alle risorse agroalimentari, forestali, ittiche e montagna, la Giunta regionale, all'unanimità,

DELIBERA

1. Ai sensi dell'articolo 39, comma 3, della legge 12 dicembre 2016 n. 238, per le motivazioni esposte in premessa e d'intesa con la Regione del Veneto, di accogliere la richiesta formulata dal Consorzio di tutela della DOC «Prosecco» con nota del 30 luglio 2021, n. 160/2021, protocollata al n. 56054 il 2 agosto 2021, e di stabilire per la vendemmia 2021 l'attivazione della misura di iscrizione temporanea alla DOC «Prosecco» (attingimento straordinario) per la campagna vitivinicola 2021/2022, della superficie potenzialmente idonea impiantata o reinnestata a Glera, iscritta allo schedario viticolo, secondo le seguenti modalità operative:

a) nel limite della superficie massima di 6.250 ettari all'interno del territorio della denominazione;

b) la superficie massima di cui al punto a), è determinata nel rispetto del rapporto delle superfici già iscritte nel territorio delle singole regioni;

c) l'entità della superficie regionale iscrivibile è conseguita sommando le superfici vitate potenzialmente idonee realizzate (con impianto o sovrainnesto) dalla campagna meno recente sino al 31 luglio 2018;

d) la superficie massima aziendale di attingimento straordinario è pari a 25 ettari.

2. Ai sensi dell'articolo 39, comma 4, della legge n. 238/2016, di disporre l'attivazione della misura dello stoccaggio del prodotto (uve, mosto, vini) della vendemmia 2021, proveniente dai vigneti di cui al comma 1 dell'articolo 2 del disciplinare di produzione approvato con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 17 luglio 2009, idoneo alla rivendicazione della DOC «Prosecco» ed eccedente:

- i 150 quintali/ettaro fino alla produzione massima consentita di 180 quintali/ettaro per i vigneti dal terzo ciclo vegetativo;

- i 90 quintali/ettaro fino alla produzione massima consentita di 108 quintali/ettaro per i vigneti al secondo ciclo vegetativo.

3. Di stabilire che:

- la misura di cui al punto 2 dovrà concludersi entro il 31 dicembre 2022, salvo proroga su richiesta del Consorzio di tutela della DOC «Prosecco» corredata di idonea relazione tecnico economica e presentata alle competenti Amministrazioni regionali;

- il detentore del prodotto sottoposto a stoccaggio non può procedere alla riclassificazione dello stesso;

- il Consorzio di tutela della DOC «Prosecco» presenta alla Regione dal 1° marzo al 31 dicembre 2022 richiesta motivata di svincolo parziale o totale del prodotto sottoposto a stoccaggio obbligatorio ai fini di una sua designazione alla DOC «Prosecco».

4. Di stabilire che gli esuberanti di produzione provenienti dai vigneti della varietà Glera previsti dall'articolo 4, comma 6, del disciplinare di produzione della DOC «Prosecco», sono destinati alla produzione di prodotti diversi dal vino.

5. Di prevedere, ai sensi dell'articolo 39, comma 2, della legge n. 238/2016, per i prodotti della vendemmia 2021, che la resa massima di trasformazione di uva in vino non

superi il limite del 75 per cento e che gli esuberi di cantina previsti dall'articolo 5, comma 5, del disciplinare di produzione della DOC «Prosecco» non siano ammissibili.

6. Di stabilire che, stante la temporaneità ed esclusività dell'intervento di cui al punto 1, limitato alla vendemmia 2021, eventuali analoghi provvedimenti per le campagne future potranno formare oggetto di specifica richiesta da parte dei soggetti interessati secondo le disposizioni del comma 3 dell'articolo 39 della legge n. 238/2016.

7. Di trasmettere il presente provvedimento all'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, al Ministero delle politiche agricole, alimentare e forestali, all'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF Nord Est) - Ufficio di Udine (UD), alla Società Valoritalia srl, alla Regione del Veneto e al Consorzio di tutela della DOC «Prosecco».

8. La Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche, provvede all'adozione degli atti esecutivi del presente provvedimento.

9. La presente deliberazione è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione.

IL SEGRETARIO GENERALE

IL VICEPRESIDENTE